



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003063 P-4.22.25

del 28/03/2018



19419139

Camera dei Deputati

Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica

Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della

Cooperazione internazionale

Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione - COM(2018) 85.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio

dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione.

- **Codice della proposta:** COM (2018) 85
- **Codice interistituzionale:** 2018/0040(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Premessa: finalità e contesto

Tra i principali obiettivi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013 (CDU), le cui disposizioni sono entrate in applicazione dal 1° maggio 2016, figura l'uso esclusivo di sistemi elettronici per le interazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché tra le stesse autorità doganali, ponendo fine all'utilizzo di documentazione cartacea. L'art. 278 del CDU consente l'utilizzo dei sistemi elettronici e cartacei attualmente in uso, fin tanto che non saranno operativi tutti i nuovi sistemi elettronici previsti dal Codice doganale dell'Unione, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020. I dettagli e la pianificazione di tali sistemi sono definiti nel programma di lavoro del Codice doganale dell'Unione riportato nella Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione. Tale programma prevede la pianificazione di 17 sistemi elettronici, di cui 14 sistemi trans-europei e 3 nazionali. Considerato che l'elaborazione di specifiche funzionali e tecniche di alcuni di questi sistemi elettronici non sarà completata entro la 31 dicembre 2020, la Commissione europea ha ritenuto opportuno proporre una modifica dell'art. 278 del CDU al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'utilizzo dei sistemi elettronici e cartacei attualmente in uso.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 33 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE/cooperazione doganale e politica commerciale comune).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 rientra nella competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto all'atto legislativo che intende emendare; infatti, modifica un'unica disposizione di tale atto legislativo e proroga il termine per il ricorso a misure transitorie in merito ad un numero limitato di procedure doganali, affinché possa essere meglio garantita una scelta politica esistente (graduale passaggio a un ambiente elettronico).

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

L'urgenza della proposta si fonda sulla necessità di garantire certezza giuridica alle imprese ed alle amministrazioni doganali in ordine ai mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni, tenuto conto che, entro la fine del 2020, alcuni sistemi elettronici non risulteranno operativi e, al contempo, l'attuale testo dell'art. 278 del CDU consente l'utilizzo, su base transitoria, dei sistemi elettronici e cartacei attualmente in uso, solo fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre, l'urgenza della modifica normativa è avvalorata dalla constatazione che gli Stati membri e le imprese necessitano in media di due anni per predisporre ciascun sistema elettronico e pertanto la Commissione è tenuta a predisporre, entro il 2018, la riprogrammazione di alcuni sistemi, estendendo l'applicabilità delle disposizioni transitorie dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Conformi

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Come riportato nella relazione predisposta dalla Commissione la proposta non richiede una valutazione d'impatto poiché propone l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni transitorie già in uso e previste dal Codice Doganale dell'UE per un ulteriore periodo di tempo.

Inoltre, non si ritiene che la possibilità di prorogare l'utilizzo di mezzi per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali alternativi a quelli informatici, previsti dal Codice Doganale dell'Unione, possa avere effetti sul gettito erariale nazionale.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale
Il Regolamento è direttamente applicabile nel nostro ordinamento nazionale.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
La proposta non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Non previsti
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
La proposta produce effetti sull'attività delle imprese e delle amministrazioni doganali

Altro

<p>.</p>

TABELLA DI CORRISPONDENZA
(art. 6, comma 5 della l. 234 del 2012)

Disposizione del Progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (Norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 278 Reg. UE 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CDU).	-----	-----

DPE-0003053-A-28/03/2018



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee

- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

**Al Ministero degli Affari Esteri ed alla
Cooperazione Internazionale**

- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione.

- Codice del Consiglio: 6235/2018
- Codice della proposta: COM(2018) 85
- Codice interistituzionale: 2017/0040 (COD)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, anche in formato elettronico editabile, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)